

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 509

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro della difesa

(ANDÒ)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(REVIGLIO)

e col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1992

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1992,
n. 347, recante norme in materia di trattamento economico
dei sottufficiali delle Forze armate, nonchè di spese
connesse alla crisi del Golfo Persico

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	11
Testo del decreto-legge	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 26 maggio 1992, n. 297, recante norme in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico è, come noto, decaduto per mancata conversione nel termine costituzionale.

Tale provvedimento, reiterativo di precedenti analoghi decreti-legge 31 gennaio 1992, n. 45, e 26 marzo 1992, n. 243, anch'essi decaduti per decorrenza dei termini, era volto ad evitare il divario retributivo tra il trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate e quello dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, per quanto nei confronti del corrispondente personale di polizia con decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati.

Con il medesimo provvedimento si prevedeva, altresì, a sanare le spese e le attività connesse alla partecipazione italiana alla missione militare nel Golfo Persico protrattasi oltre la data del 31 marzo 1991, data quest'ultima indicata come termine finale del finanziamento all'uopo autorizzato dal decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 88, alla cui autorizzazione di spesa provvedeva il disegno di legge atto Camera n. 5259, non approvato per cessazione della X legislatura.

Il disegno di legge (atto Camera n. 861) di conversione del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 297, è stato approvato dalla stessa Camera con emendamenti relativi agli articoli 3 e 4 del provvedimento.

L'Assemblea della Camera, infatti, ha approvato il testo licenziato, in sede refe-

rente, dalla IV Commissione permanente (Difesa), la quale aveva aggiunto all'articolo 3, dopo il comma 2, il comma 2-bis in cui si prevedeva, per le finalità e le modalità previste dall'articolo 3-bis del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, introdotto dalla legge di conversione 14 novembre 1987, n. 468 (concernente autorizzazione, in relazione ai processi di ammodernamento e ristrutturazione della Difesa, ad attivare il fondo di incentivazione per il personale civile della stessa Amministrazione), la copertura finanziaria della spesa di lire 87.000 milioni per gli anni 1992, 1993, 1994 e per gli anni successivi secondo gli stanziamenti di bilancio, in base al tasso programmato di inflazione, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1605 dello stato di previsione del Ministero della difesa e per gli anni 1993 e 1994 a valere sulle proiezioni dello stesso capitolo 1605.

La medesima Commissione difesa aveva altresì soppresso l'articolo 4 del decreto-legge medesimo, concernente l'acquisizione da parte dello Stato di quattro unità navali della classe «Lupo» e relativo supporto logistico, unitamente ad altri mezzi da combattimento.

Il provvedimento licenziato dall'Assemblea della Camera (atto Senato n. 434) è stato approvato in sede referente dalla 4ª Commissione permanente (Difesa), con l'impegno assunto dal Governo di abrogare con successivo provvedimento l'indicizzazione in base al tasso programmato di inflazione della spesa di cui al comma 2-bis dell'articolo 3, introdotto dalla Camera.

Considerato che i motivi di necessità e urgenza relativi alle predette situazioni permangono, è stato predisposto il presente decreto-legge con il quale si reitera il precedente decreto-legge 26 maggio 1992, n. 297, previa modifica dell'articolo 3 al

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quale è stato aggiunto il comma 3, riproducente il comma 2-bis approvato dalla Camera, con eliminazione della indicizzazione secondo il tasso programmato di inflazione della spesa per il premio di incentivazione del personale civile della Difesa, eliminando l'articolo 4 del provvedimento medesimo, in linea con i contenuti del testo

approvato dalla stessa Camera dei deputati e dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato.

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

Articoli 1 e 2:

L'articolo 1 attribuisce i nuovi livelli retributivi ai sottufficiali delle Forze Armate adeguandoli a quelli del corrispondente personale delle Forze di polizia a decorrere dal 1992, e l'articolo 2 assicura la relativa copertura finanziaria.

A tal fine viene quantificato in lire 155.270 milioni il conseguente onere, che è stato calcolato sulla base dei seguenti parametri:

- numero degli aventi diritto;
- incremento stipendiale dei nuovi livelli;
- incremento dell'indennità integrativa speciale;
- incremento per la misura dello straordinario obbligatorio.

Negli allegati A e B le tabelle relative alla forza e al maggior onere.

Articolo 3:

Stante l'impossibilità di perfezionare il testo, emendato dalla IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati, del disegno di legge (atto Camera n. 5259 della X legislatura) concernente «Ulteriori provvedimenti per il personale in missione nel Golfo Persico», con detto articolo vengono autorizzate le spese recate dal predetto testo.

In particolare:

A) il comma 1 prevede la sanatoria delle maggiori spese sostenute rispetto a quelle autorizzate dal decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, e con decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 88. Nell'allegato C viene riportata la dimostrazione per capitoli di spesa:

1) spese per il personale: sono costituite dalla risultante dei seguenti oneri:

1.1) trattamento economico aggiuntivo:

il trattamento economico spettante al personale inviato per le operazioni di missioni militari italiane nelle regioni coinvolte nella crisi del Golfo Persico (attività operativa e di sminamento nel Golfo, attività di soccorso per i Curdi) è stato determinato prendendo a base il valore della diaria prevista per gli Emirati Arabi Uniti, maggiorata di una indennità speciale del 50 per cento tenuto conto della particolare rischiosità delle missioni e dell'analogo trattamento in passato attribuito al personale in condizioni di impiego similari.

L'onere complessivo è pari a milioni 63.794 di lire e corrisponde al valore unitario (personale militare lire 324.800/giorno e personale

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

civile lire 293.000/giorno) moltiplicato per le giornate di presenza (personale militare: giornate di presenza 195.363; personale civile: giornate di presenza 1.160);

1.2) trattamento assicurativo:

per il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301 - conteggiato sui singoli trattamenti stipendiali annui lordi - con riferimento al premio assicurativo versato all'istituto-società di assicurazioni, è stato stipulato apposito contratto con la Difesa, sulla base della forza totale impiegata nella missione.

L'onere complessivo è stato pari a milioni 3.090;

1.3) indennità di straordinario:

il compenso per lavoro straordinario erogato nel rispetto dei limiti individuali previsti dalle disposizioni vigenti senza superare il *plafond* previsto dall'articolo 10 della legge n. 231 del 1990 e dalle analoghe norme per il personale civile è pari a milioni 10.040.

2) Spese per beni e servizi: gli oneri sostenuti sui vari capitoli di cui all'allegato C, pari a milioni 285.740, sono riferiti a:

2.1) carbolubrificanti per automezzi e mezzi speciali dell'Esercito, le navi e gli aeromobili per un importo di milioni 17.710;

2.2) viveri per un importo di milioni 2.840;

2.3) vestiario, per un importo di milioni 1.080;

2.4) casermaggio, per un importo di milioni 1.060;

2.5) spese di campagna connesse con le soste nei porti, i servizi logistici nei sorgitori e l'approntamento delle basi, per un importo di milioni 9.550;

2.6) spese di trasporto di materiali e personale militare e civile della Difesa, per un importo di milioni 10.050;

2.7) supporto tecnico-logistico (manutenzione e parti di ricambio), per mezzi-elicotteri (imbarcati e non) e aerei - per un importo di milioni 169.040, necessario per sostenere il maggiore tasso di impiego e le maggiori esigenze di manutenzione per la specifica zona di operazione;

2.8) supporto tecnico logistico per le unità navali (manutenzioni straordinarie, manutenzioni programmate, parti di ricambio, munizionamento), per un importo di milioni 74.410, conseguente al maggior tasso di attività e di impiego rispetto agli *standard* nazionali.

B) Il comma 2 prevede anch'esso l'autorizzazione di spesa recata dal predetto testo (atto Camera n. 5259 della X legislatura, emendato dalla Commissione difesa), che ha assunto carattere di necessità e urgenza, non solo per ragioni contabili, ma anche perchè non può essere ulteriormente rinviata l'erogazione di quanto dovuto per attività effettuate in connessione con le operazioni nel Golfo Persico.

C) Il comma 3 prevede la spesa di lire 87.000 milioni per gli anni 1992, 1993, 1994 e per gli anni successivi, per poter proseguire gli interventi del personale civile urgenti ed indilazionabili, correlati ai processi di ammodernamento e ristrutturazione dell'Amministrazione.

L'importo di lire 87.000 milioni (pari a quello stanziato nell'esercizio 1991) corrisponde ad un importo lordo mensile di circa lire 135.500 *pro capite* (riferito a 53.500 unità). Tale importo corrisponde ad un netto mensile di circa lire 85.400 *pro capite*, detratti i contributi assistenziali a carico dell'Amministrazione e del dipendente e le ritenute erariali.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A

FORZA PRESA A BASE PER IL CALCOLO DEL MAGGIOR ONERE

GRADO	Livelli		Personale interessato			TOTALE
	Attuali	Futuri	E.I.	M.M.	A.M.	
Mar. Magg. «A»	VI-bis	VII	3.864	1.998	7.800	13.662
Mar. Magg.	VI	VII	4.419	1.767	4.825	11.011
Mar. Capo	V	VI-bis	4.398	1.690	4.669	10.757
Mar. Ord.	V	VI	4.605	1.912	2.646	9.163
Serg. Magg.	V	VI	9.439	7.897	13.100	30.436
Sergente + 4	V	VI	-	-	-	-
						75.029

ALLEGATO B

DIMOSTRAZIONE DEL MAGGIOR ONERE

GRADO	Livelli		Personale interessato				Emolumenti che determinano maggiori oneri (in migliaia di lire)				TOTALE (mld.)
	Attuali	Futuri	E.I.	M.M.	A.M.	Totale	Stip.+13	I.I.S.+13	Straord.	Totale	
Mar. Magg. «A»	VI-bis	VII	3.864	1.998	7.800	13.662	1.083	74	75	1.232	16,83
Mar. Magg.	VI	VII	4.419	1.767	4.825	11.011	2.166	148	151	2.465	27,14
Mar. Capo	V	VI-bis	4.398	1.690	4.669	10.757	2.437	181	170	2.788	29,99
Mar. Ord.	V	VI	4.605	1.912	2.646	9.163	1.354	107	95	1.556	14,26
Serg. Magg.	V	VI	9.439	7.897	13.100	30.436	1.354	107	95	1.556	47,36
Sergente + 4	V	VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						75.029	Totale ...				135,58
							Oneri previdenziali ...				6,73
							Oneri assistenziali ...				12,96
							TOTALE GENERALE ...				155,27

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C

SPECCHIO RIEPILOGATIVO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI
PER ATTIVITÀ CONNESSE COL GOLFO PERSICO

(Importi in miliardi)

CAPITOLI DI BILANCIO	Secondo semestre 1990	1° gennaio- 31 marzo 1991	Dopo il 31 marzo 1991		Totale
			Attività di sminamento	Soccorso Curdi	
Spese per il trattamento economico aggiuntivo del personale:					
1375			6,47	10,175	16,65
1376			0,30	0,471	0,77
1377	19,23		0,72	1,158	21,11
1378		-	8,63	13,556	22,19
1379			0,37	0,580	0,95
1380			0,83	1,304	2,13
Totale (1) trattamento economico	19,23	-	17,32	27,244	63,794
Trattamento assicurativo:					
1076	0,66	-	1,40	1,026	3,09
Totale (2) trattamento assicurativo	0,66	-	1,40	1,026	3,09
Spese per straordinario:					
1385	-	8,23	-	1,460	9,69
1602	-	-	0,35	-	0,35
Totale (3) straordinario	-	8,23	0,35	1,460	10,040
Totale (1+2+3) spese personale	19,89	8,23	19,07	29,730	76,92

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: SPECCHIO RIEPILOGATIVO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI
PER ATTIVITÀ CONNESSE COL GOLFO PERSICO

(Importi in miliardi)

CAPITOLI DI BILANCIO	Secondo semestre 1990	1° gennaio- 31 marzo 1991	Dopo il 31 marzo 1991		Totale
			Attività di sminamento	Soccorso Curdi	
1091	-	-	-	-	0
1092	-	-	-	-	0
1105	0,10	1,65	0,30	8,000	10,05
1406	-	1,00	-	-	1
1415	-	-	-	0,100	0,10
1420	-	-	-	0,100	0,10
1456	-	-	-	-	-
1486	0,20	0,10	-	-	0,30
1500	0,40	-	1,20	-	1,60
1603	-	-	0,10	-	0,10
1604	-	-	0,05	-	0,05
1802	-	0,50	-	6,000	6,5
1832	-	4,00	6,00	-	10
1872	1,50	4,84	0,80	5,200	12,34
1878	-	0,30	-	-	0,30
2002	0,10	0,30	-	-	0,40
2102	-	0,50	-	-	0,50
2103	-	-	0,36	-	0,36
2104	0,50	6,50	3,20	7,150	17,35
2106	-	-	-	-	0
2501	0,50	0,30	1,04	1,000	2,84
2502	-	-	0,08	1,000	1,08
2503	-	-	0,06	1,000	1,06
2802	-	-	-	1,000	1
2804	-	-	-	2,000	2
3001	-	-	-	2,400	2,40
4005	-	5,50	-	-	5,50
4011	-	4,00	-	-	4
4031	14,10	19,00	29,00	2,310	64,41
4051	43,71	68,62	1,85	26,220	140,40
Totale (4) beni e servizi	61,11	117,11	44,04	63,480	285,740
Totale generale ...	81,00	125,34	63,11	93,21	362,66

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge in decreto-legge 24 luglio 1992, n. 347, recante norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 gennaio 1992, n. 45, 26 marzo 1992, n. 243, e 26 maggio 1992, n. 297.

*Decreto-legge 24 luglio 1992, n. 347, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 174 del 25 luglio 1992:*

**Norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle
Forze armate, nonchè di spese connesse alla crisi del Golfo Persico**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare i livelli retributivi dei sottufficiali delle Forze armate e di assicurare i mezzi di copertura finanziaria per le attività connesse agli impegni italiani nella crisi del Golfo Persico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali delle Forze armate è attribuito, con decorrenza 1° gennaio 1992, il trattamento economico corrispondente ai seguenti livelli retributivi:

Sergente	V
Sergente con + 4 anni di servizio	VI
Sergente maggiore - 2° Capo	VI
Maresciallo ordinario - Capo 3ª classe	VI
Maresciallo 3ª classe	VI
Maresciallo capo - Capo 2ª classe	VI-bis
Maresciallo 2ª classe	VI-bis
Maresciallo maggiore - Capo 1ª classe	VII
Maresciallo 1ª classe	VII
Maresciallo maggiore «A»	VII
Capo 1ª classe «scelto»	VII
Maresciallo 1ª classe «scelto»	VII

Articolo 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 155.270 milioni annui a decorrere dal 1992, si provvede, quanto a lire 31.000 milioni per l'anno 1992 e a lire 155.270 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento predisposto per «Adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito in legge n. 21 del 1991, e dall'articolo 12 della legge n. 231 del 1990», e, quanto a lire 124.270 milioni per l'anno 1992, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 4031 e 4051, rispettivamente per lire 52.193 milioni, 27.526 milioni e 44.551 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno medesimo.

Articolo 3.

1. Sono autorizzate, sugli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1991, le maggiori spese, pari a lire 362.660 milioni, sostenute, anche dopo il 31 marzo 1991, in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 88. Il trattamento previsto da detti provvedimenti legislativi deve intendersi applicabile a tutto il personale comunque inviato per le operazioni di missioni militari italiane nelle regioni coinvolte nella crisi del Golfo Persico.

2. Per far fronte alle ulteriori esigenze del Ministero della difesa intervenute nell'anno 1990 ed alle attività già svolte in tale anno in connessione alla particolare situazione determinatasi a seguito della crisi nell'area del Golfo Persico, è autorizzata altresì la spesa di lire 30.900 milioni da erogare con decreto del Ministro della difesa. All'onere relativo si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1832, per lire 4.930 milioni, 1874, per lire 4.500 milioni, 1878, per lire 4.500 milioni, 2002, per lire 1.000 milioni, e 4011, per lire 15.970 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1992.

3. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 3-bis del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, è autorizzata la spesa di lire 87.000 milioni a decorrere dall'anno 1992. All'onere relativo si provvede, per il medesimo anno, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1605 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1992.

SCALFARO

AMATO - ANDÒ - REVIGLIO - BARUCCI

Visto, il *Guardasigilli*: MARTELLI